

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

(11^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia » (73-B) (D'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 143, 147
BRAMBILLA	145
TEDESCHI	146
TORELLI, relatore	144, 146
TOROS, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	146

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Accili, Angelini, Bermanni, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto Tedeschi, Torelli, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Di Prisco e Val-

secchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Masciale e Attaguile.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale: « Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia » (73-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia », d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 18 giugno 1969, ritorna oggi al nostro esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Mi limiterò ad illustrare brevemente le modifiche apportate che, come ho detto, hanno carattere prevalentemente formale e risultano comunque migliorative delle prestazioni riconosciute ai lavoratori italiani residenti nel comune di Campione.

L'articolo 1 approvato dal Senato suonava in questi termini: « I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, costituente *exclave* interamente circondato da territorio elvetico, possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali, nei confronti dei propri dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del comune stesso ». La Camera dei deputati ha soppresso l'inciso « costituente *exclave* interamente circondato da territorio elvetico », in quanto ha ritenuto evidentemente implicita tale qualifica e quindi superflua la precisazione.

Un'altra modifica, anch'essa di carattere formale, è stata apportata all'articolo 2 là dove, mentre noi alla lettera *b*) dicevamo « assicurazione contro le malattie e contro la tubercolosi », la Camera dei deputati ha invece preferito distinguere: « *b*) assicurazione contro le malattie; *c*) assicurazione contro la tubercolosi ». Sempre all'articolo 2 la Camera ha poi modificato l'ultimo comma in questo senso: « Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto dal seguente articolo 5 ». Ha soppresso, cioè, le ultime parole « e con le relative modalità », ritenendo che il semplice richiamo all'articolo 5 fosse sufficiente.

L'articolo 3 da noi approvato recitava: « L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del sindaco del comune di Campione di Italia, ad istanza del datore di lavoro inte-

ressato ». La Camera dei deputati ha sostituito le parole « previo parere del sindaco... » con le seguenti: « sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza... ». Tale emendamento indubbiamente perfeziona il testo precedente.

Nessuna modifica è stata introdotta all'articolo 4. Per quanto concerne l'articolo 5, il testo approvato dal Senato diceva: « I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda al datore di lavoro notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo Istituto della riserva, eccetera ». La Camera dei deputati ha invece adottato questa formula: « I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2 possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda alla compagnia di assicurazione indicata all'articolo 2, notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo Istituto, eccetera ».

La Camera dei deputati ha anche modificato il secondo comma dell'articolo 5. Infatti, il testo approvato dal Senato suonava in questi termini: « Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura del datore di lavoro che resta comunque coobbligato in rapporto all'adempimento da parte della compagnia di assicurazione stipulante di quanto previsto nella relativa convenzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 2, e direttamente obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio ». Tale testo risulta ora così modificato: « Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura della compagnia di assicurazione stipulante la convenzione prevista all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il versamento all'Istituto nazionale della

previdenza sociale della riserva matematica indicata al primo comma, nel caso in cui a tale adempimento non provveda la compagnia di assicurazione, così come è obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio ».

Effettivamente la dizione proposta dalla Camera dei deputati è molto più chiara, in quanto prevede che il versamento dovrà essere effettuato dalla compagnia di assicurazione e, qualora essa non provveda a tale adempimento, dal datore di lavoro. È una modifica che tutto sommato perfeziona il nostro testo senza cambiarlo nella sostanza.

Sempre all'articolo 5, là dove si diceva: « Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui ai commi precedenti... », la Camera dei deputati ha giustamente corretto dicendo: « Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui al comma precedente... », perchè di tali riserve se ne parla soltanto nel comma precedente. Per quanto concerne, poi, l'ultimo comma di tale articolo, a seguito delle modifiche intervenute, sono state eliminate le ultime parole « a cura del datore di lavoro », essendo stato previsto che il versamento può essere effettuato anche dalla compagnia di assicurazione. La Camera dei deputati ha peraltro aggiunto due commi molto validi del seguente tenore:

« È fatto salvo comunque il diritto dei lavoratori di ottenere la pensione in virtù dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di mancato esercizio da parte del lavoratore del diritto di cui al primo comma del presente articolo, esso potrà essere esercitato dall'INPS nei confronti delle compagnie stipulanti le convenzioni di cui all'articolo 2, anche successivamente all'ottenimento della pensione di cui al comma precedente ».

In sostanza si prevede il diritto (che noi abbiamo riconosciuto nella legge pensionistica) del lavoratore di ottenere la pensione anche nel caso in cui i contributi non siano stati versati; e si prevede altresì che qualora il lavoratore non abbia chiesto alla compagnia di assicurazione il versamento della riserva matematica, l'INPS che anticipa la pensione può esercitare il diritto di cui al

primo comma dell'articolo 5 nei confronti della compagnia stipulante. Si tratta, quindi, di modifiche che tornano a vantaggio dei lavoratori e che rispondono ad un criterio di giustizia nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

All'articolo 6, il comma terzo nel testo approvato dal Senato diceva: « Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'esonero di cui al precedente comma è condizionato all'impegno scritto da parte dei datori di lavoro di versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il limite della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto legge 4 aprile 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, i contributi relativi ai lavoratori per i quali dopo l'entrata in vigore della presente legge si verificherà il rischio assicurativo ». La Camera lo ha modificato come segue: « I datori di lavoro esonerati dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i periodi indicati nel comma precedente sono comunque obbligati a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di tali contributi, nell'ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori occupati alle dipendenze si venga a verificare il rischio assicurativo e sempre che i contributi dovuti ed omessi per effetto dell'esonero siano determinanti ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione ». In sostanza il contenuto è uguale; però la diversificazione consiste nell'obbligo imposto al datore di lavoro di versare all'INPS l'importo di tutti i contributi. Anche in questo caso abbiamo un miglioramento agli effetti di una maggiore garanzia del lavoratore.

Ritengo che questi emendamenti, che sono tutti, nessuno escluso, di pura forma e comunque migliorativi delle prestazioni riconosciute ai lavoratori residenti nel comune di Campione, meritino l'accoglimento da parte della nostra Commissione. Propongo, dunque, che il disegno di legge venga approvato nel testo modificato trasmessoci dalla Camera dei deputati.

B R A M B I L L A . Per dichiarazione di voto. Anche accogliendo la tesi del senatore

Torelli che questi emendamenti hanno carattere prevalentemente formale, non possiamo mutare il nostro atteggiamento di fronte al disegno di legge nel suo complesso. Siamo di fronte ad un testo che introduce un sistema assolutamente anomalo nella regolamentazione delle prestazioni previdenziali verso i lavoratori italiani, sistema che viene suggerito e giustificato per il carattere *exclave* del territorio. Si tratta pur sempre di lavoratori italiani e una tale regolamentazione non serve a tutelarli nel loro pieno diritto previdenziale; anzi li abbandona a contrattazioni non obbligatorie. In quel territorio l'autorità italiana ha dimostrato di essere incapace di applicare norme previdenziali e anzichè affrontare il problema nei suoi termini reali, cercando una soluzione organica, intende risolverlo nell'interesse in primo luogo dei datori di lavoro, esonerandoli persino dalle contribuzioni regresse che hanno pur un loro peso sulla condizione dei lavoratori in epoche successive e nei rapporti con le società assicurative. Le variazioni migliorative, poi, lasceranno il tempo che trovano, perchè l'autorità italiana, sempre lenta nell'intervenire, lo sarà ancor più in questo caso in cui si trova di fronte all'ostacolo delle convenzioni esistenti con la Svizzera.

Per queste ragioni confermo il voto contrario del Gruppo comunista e ribadisco la esigenza che il Governo assuma responsabilmente un atteggiamento deciso indispensabile per una regolamentazione generale di una situazione che non può che essere nociva, in questo momento, agli interessi dei lavoratori.

T E D E S C H I . Condivido l'opinione espressa dal senatore Torelli secondo cui il disegno di legge modificato, proposto al nostro esame, deve essere approvato. Le modifiche, infatti, sono solo di carattere formale e alcune sono addirittura migliorative della posizione dei lavoratori.

Colgo però l'occasione per associarmi alle esortazioni rivolte al Governo di esaminare più largamente il problema e determinare una regolamentazione che possa portare questa disciplina nell'ambito del più generale sistema assicurativo del nostro Paese.

T O R E L L I , relatore. Vorrei aggiungere che questo invito al Governo a dare una normativa diversa o quanto meno definitiva è valido non solo rispetto al problema dei rapporti previdenziali e assistenziali, ma rispetto a tutti i problemi che investono i rapporti tra il comune di Campione d'Italia e il Governo italiano. Mi dolgo di non avere, in questo momento, a portata di mano un grosso volume di mille e più pagine dove sono elencate tutte le discrasie e le incongruenze di una situazione giuridica quale è quella oggi vigente a Campione d'Italia. Io desidero estendere l'invito rivolto al Governo a tutto il problema di quel Comune la cui soluzione investe i vari Ministeri esistenti; è un problema piccolo, in un certo senso, se lo rapportiamo all'entità territoriale, ma di grande complessità se lo rapportiamo agli innumerevoli aspetti che assume e che non sono mai stati nemmeno lontanamente affrontati. Il problema di Campione d'Italia dovrebbe dunque essere affrontato e risolto nella sua globalità.

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione, la quale del resto non ha certamente bisogno di sentir ripetere da me che i motivi che hanno determinato questa iniziativa risiedono soprattutto nella considerazione che a causa delle caratteristiche di Campione d'Italia — caratteristiche proprie, solo ed esclusive di quel Comune separato dal territorio nazionale e interamente circondato da quello Svizzero — sono sorti diversi problemi giuridici ed economici di non facile soluzione. Con questo disegno di legge si è voluto, comunque, risolvere la questione dei rapporti previdenziali, sia pure con un carattere di transitorietà, in attesa di una soluzione globale che non può, però, essere affrontata in questa sede. Non entro nel merito degli emendamenti, se sono formali o sostanziali; mi pare che siano per lo più formali e qualcuno sostanziale, come ad esempio quello all'articolo 5 e quello al terzo comma dell'articolo 6. Ma ciò che vorrei far rilevare è che in questa sede, anche se in via transitoria, abbiamo risolto un problema del quale da tempo, soprattutto da parte dei

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

11ª SEDUTA (3 dicembre 1969)

lavoratori, si attendeva la soluzione. Detto questo mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali, nei confronti dei propri dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del comune stesso.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'esonero di cui all'articolo precedente può riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro la tubercolosi;
- d) tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri;
- e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto al seguente articolo 5.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza del datore di lavoro interessato.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda alla compagnia di assicurazione indicata all'articolo 2, notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo Istituto della ri-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)11^a SEDUTA (3 dicembre 1969)

serva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata al lavoratore qualora per il periodo coperto da polizza fosse stato assicurato obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura della compagnia di assicurazione stipulante la convenzione prevista all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica indicata al primo comma, nel caso in cui a tale adempimento non provveda la compagnia di assicurazione, così come è obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio.

Per il calcolo della riserva matematica, da effettuarsi con riferimento alla data della domanda, si applicano le istruzioni e le tabelle di coefficienti approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1964 e successive modificazioni. Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui al comma precedente, si applicano ai datori di lavoro inadempienti le sanzioni previste per omesso pagamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Qualora i lavoratori di cui al primo comma intendano avvalersi della facoltà di riscatto, ove prevista dalla polizza, la stessa può essere esercitata solo sulla somma eventualmente eccedente l'ammontare della riserva matematica, che deve in ogni caso essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità di cui ai commi precedenti.

È fatto salvo comunque il diritto dei lavoratori di ottenere la pensione in virtù dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di mancato esercizio da parte del lavoratore del diritto di cui al primo comma del presente articolo, esso potrà essere esercitato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti delle compagnie sti-

pulanti le convenzioni di cui all'articolo 2, anche successivamente all'ottenimento della pensione di cui al comma precedente.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I datori di lavoro esonerati dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i periodi indicati nel comma precedente sono comunque obbligati a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di tali contributi, nell'ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori occupati alle dipendenze si venga a verificare il rischio assicurativo e sempre che i contributi dovuti ed omessi per effetto dell'esonero siano determinanti ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.